

DISTRETTO DI PIANURA

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI PRECARIE E LE LICENZE

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio con deliberazione n° 11 del 24 giugno 1996, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo)

Il presente testo è aggiornato con le modifiche ed integrazioni approvate con successivi provvedimenti degli organi amministrativi dell'Ente, anch'essi controllati dai competenti uffici regionali.

ART. 1

OGGETTO DELLE CONCESSIONI PRECARIE E DELLE LICENZE

Possono formare oggetto di concessioni precarie le seguenti opere atti o fatti, oltre a quelli previsti dall'Art. 134 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con R.D. 8.5.1904 n. 368:

- a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali consorziali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di lottizzazioni e simili; manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento, regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale;
- b) l'attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, sia a cielo aperto che tombinati, con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
- c) la costruzione e l'uso di opere e manufatti sopra terreni soggetti a servitù attiva a favore del Consorzio (ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti, attraversamenti subalvei od aerei, occupazioni temporanee, costruzioni di qualsiasi tipo a distanza inferiore a quella prevista da eventuali regolamenti edilizi comunali ma comunque superiore a quelle minime di inedificabilità di cui all'Art. 133 del R.D. 8/5/1904 n. 368 e all'Art. 26 del presente Regolamento;
- d) le derivazioni di acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie, e per usi extra agricoli diversi da quelli istituzionali (derivazioni per usi industriali vari, per refrigerazione, antincendio, per costruzioni edilizie, per allevamenti zootecnici, ecc.);
- e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque reflue, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento depurativo effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o, comunque, da apprestamenti idonei (fosse settiche, vasche Imhoff ecc.), fatta salva la normativa vigente in materia;
- f) l'immissione di impianti di drenaggio sotterraneo nella rete dei cavi consortili, di cui allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati del soppresso Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Ravennate, cui l'intestato Consorzio è subentrato ad ogni effetto di legge a far epoca dall'1.01.1988, con deliberazione n. 12, oggetto 8, in data 18.11.1985, controllata senza rilievi dalla Provincia di Ravenna, ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 2/08/1984 n. 42, nella seduta del 30/12/1985 al Prot. n. 491;
- g) il transito su terreni di proprietà consorziale o demaniale, di cui il Consorzio abbia l'uso esclusivo;
- h) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), semprechè determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- i) la concessione temporanea di uso di terreni di proprietà del Consorzio, costituenti pertinenze dei canali o di altrui ragione, soggetti comunque a servitù attiva in favore del Consorzio stesso; nonchè di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
- l) il collocamento di padelloni o capanni da pesca, di scalette e di pontili di attracco di natanti nel Canale di Bonifica in destra di Reno;
- m) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso a cui sono destinati i canali consorziali e le loro pertinenze nonchè le servitù di transito, di distanza di manufatti, recinzioni, ecc. previste nei confronti dei frontisti dei canali suddetti, le servitù di deposito dei materiali provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali medesimi ecc.;
- n) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture in genere che il Consorzio gestisce nel superiore interesse della bonifica.

ART. 2

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE LICENZE

Chiunque voglia ottenere concessioni o licenze deve inoltrare domanda al Consorzio accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento, tramite bollettino di c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Piazza Savonarola 5, Lugo n. 11078482, della somma di £. 50.000 a titolo di anticipazione di spese d'istruttoria.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola concessione o licenza, e deve contenere le generalità del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, ragione sociale ecc.), codice fiscale e numero telefonico, la sua qualità di proprietario o legale rappresentante, usufruttuario, affittuario, ecc., la sua residenza e il domicilio, nonché la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e l'indicazione esatta dell'uso al quale l'opera stessa è destinata.

Nel caso in cui la domanda venga presentata dall'affittuario, sarà richiesta anche la sottoscrizione da parte del proprietario.

Dovrà inoltre contenere l'esatta indicazione della località interessata nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio potrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta.-

Alla domanda dovranno essere allegati i disegni illustrativi delle opere stesse in triplice copia, debitamente firmati da un tecnico abilitato per i casi più importanti, a termini di legge nonché dal richiedente.- Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario.

La somma di £. 50.000 di cui sopra, fatte salve eventuali maggiori richieste debitamente motivate, sarà in ogni caso trattenuta dal Consorzio.

L'accoglimento delle domande è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.

Gli atti e i fatti eseguiti in assenza di formale concessione assumono il carattere di abusività. Contro i trasgressori il Consorzio procederà a termini di legge.

ART. 3

PRESENTAZIONE CONTEMPORANEA DI DOMANDA DA PARTE DI PIU' SOGGETTI

Nell'eventualità di cui più soggetti inoltrino contemporaneamente domanda di concessione per lo stesso oggetto, è facoltà discrezionale del Consorzio considerare titolo preferenziale la proprietà del terreno frontista dell'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

ART. 4

RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE LICENZE

AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE

Gli atti di concessione saranno di norma intestati ai proprietari degli immobili in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata.

Le condizioni riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione della particolare opera di bonifica interessata, saranno fissate in appositi atti, definiti "Disciplinari di concessione precaria", oppure "Disciplinari di licenza", in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, di quelle dettate dal R.D. 8/5/1904 n. 368.

I disciplinari di cui sopra verranno redatti su apposito modello (cfr. Allegato A), dal quale risulteranno la data ed il numero progressivo di acquisizione nell'apposito registro.

Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della domanda.

Entro detto termine il Consorzio:

- a) adotta un provvedimento espresso anche nell'eventualità di un rigetto dell'istanza;
- b) può chiedere chiarimenti con l'intesa che il termine del procedimento viene rinnovato con decorrenza dalla data di ricezione della risposta dell'interessato.

L'atto di concessione sarà sottoposto ad approvazione del Comitato Amministrativo prima della firma, per accettazione, da parte del Concessionario.

Nei soli casi d'urgenza, comprovata a insindacabile giudizio del Consorzio, l'esecuzione delle opere oggetto di concessione potrà essere autorizzata in via provvisoria nelle more del rilascio della concessione definitiva, previo versamento anticipato della cauzione a garanzia di cui all'Art. 10, da effettuare al solito mediante versamento a mezzo dell'apposito bollettino di c/c postale.

Alla licenza provvisoria farà seguito il rilascio della concessione definitiva con le modalità di cui al presente Regolamento.

Con la firma di tale atto la Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle particolari che saranno determinate, di volta in volta, dal Consorzio.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE E DELLA LICENZA

La concessione, accordata in via assolutamente precaria, ha una durata non superiore ad un ventennio, ai sensi dell'Art. 137 del richiamato R.D. n. 368/1904.- Nel caso in cui la domanda di concessione sia stata presentata dal solo affittuario, la durata della stessa dovrà essere commisurata a quella del contratto d'affitto, che dovrà essere esibito al Consorzio.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, a suo insindacabile giudizio - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di sei mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.- Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

ART. 6

REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELLA LICENZA

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e la perdita della eventuale cauzione prestata a garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 137 lettera c) del R.D. 8/5/1904 n. 368, che conferisce al Consorzio potere insindacabile al riguardo.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE E DELLA LICENZA

Il canone che il Concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso delle maggiori spese di sorveglianza cui l'Ente è costretto per effetto della concessione.- La quota è determinata con provvedimento degli Organi consortili sulla base del tariffario allegato al presente Regolamento che servirà per stabilire il canone annuo da applicare ad ogni singola concessione (cfr. Allegato B).

Le variazioni ai canoni saranno apportate d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in concomitanza con l'approvazione degli altri ruoli consorziali, senza obbligo di preavviso alle ditte concessionarie.

Per gli usi contemplati dalle lettere a), b), c) dell'Art. 1 il canone annuo potrà essere, a giudizio insindacabile del Consorzio ed in qualsiasi momento, capitalizzato al tasso legale vigente

al momento dell'operazione.

La forma della capitalizzazione può essere convenuta sulla base dell'onere di sorveglianza, restando così a carico del Concessionario tutti gli oneri di cui agli Artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

La quota capitalizzata non potrà in ogni caso risultare inferiore a 20 volte il canone di base determinato con l'applicazione del coefficiente 1.5.

Tutte le spese per consentire la ricognizione e per gli eventuali collaudi restano a carico del Concessionario.

Di norma il canone si intende riferito ad anno solare.

ART. 8

VERSAMENTO DEL CANONE

L'ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del Concessionario mediante iscrizione nei ruoli consorziali ed introitato con le stesse modalità con le quali viene riscossa la contribuzione ordinaria.

La prima annualità, rapportata al mese in cui avviene il rilascio, sarà invece riscossa all'atto del ritiro della concessione.

ART. 9

CANONI E RIMBORSI

L'ammontare dei canoni è riportato nelle Tabelle di cui all'Allegato B al presente Regolamento, partitamente per ogni categoria di opere concesse.

Relativamente allo scarico, diretto o indiretto, di acque di lavorazione o, comunque, di acque non meteoriche, il rimborso spese annuo, da corrispondersi in aggiunta al canone per le acque meteoriche di cui sopra, sarà stabilito fra un minimo di £. 5,00 ed un massimo di £. 15,00 per ogni metro cubo di acqua scaricata, con riferimento ai parametri seguenti:

- portata massima e portata media dello scarico in rapporto alle caratteristiche del cavo recipiente;
- durata ed entità dello scarico;
- caratteristiche tecniche delle strutture consortili recipienti, con particolare riguardo al sistema di deflusso (a gravità od a sollevamento meccanico).

Resta confermato che i suddetti scarichi debbono corrispondere alle normative di legge vigenti e che il Consorzio si riserva di accettarne o meno l'effettuazione, in relazione alla possibilità di recepimento da parte della rete scolante consorziale ed, altresì, alle caratteristiche delle acque stesse.

Le opere eseguite da Enti pubblici, per finalità pubbliche o aventi carattere sociale, potranno essere concesse in esenzione o riduzione del canone, a totale discrezione del Comitato Amministrativo del Consorzio.

Per tutte le concessioni accordate a titolo gratuito od esenti, in virtù della norma contenuta nel precedente capoverso, non è ammessa la soluzione di cui al capoverso 2° dell'Art. 7.

ART. 10

CAUZIONE A GARANZIA

Il Consorzio potrà richiedere al Concessionario la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione dei lavori o, successivamente, per accertata, costante e ripetuta incuria nella manutenzione dell'opera concessa.

ART. 11

TRASCRIZIONE

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

ART. 12

SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione (bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro connesso) sono a carico del Concessionario.

Al momento del ritiro dell'atto da parte del Concessionario il Consorzio provvederà al conguaglio delle spese, mediante detrazione dell'anticipazione versata.

ART. 13

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena della personale responsabilità, le generalità complete ed il domicilio del subentrante.

Rimane esclusa da questa fattispecie l'ipotesi in cui il Consorzio abbia fatto ricorso alla trascrizione nei registri immobiliari, nel quale caso la servitù attiva segue il fondo servente, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di produrre in copia l'atto di trasferimento della proprietà.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

ART. 15

ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge e della buona esecuzione e della stabilità dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

ART. 16

DIRITTI DEI TERZI

Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali diritti dei terzi, siano essi privati cittadini od enti.

ART. 17

MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle opere concesse, deve provvedere, a

proprie spese e sotto la propria assoluta responsabilità, il Concessionario.

In difetto, può intervenire d'ufficio il Consorzio, con addebito delle relative spese al Concessionario stesso, come precisato al successivo Art. 24.

ART. 18

RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE PERTINENZE DEMANIALI E CONSORZIALI

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali.- In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, all'esecuzione dei lavori provvede il Consorzio d'ufficio, con le procedure di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 17.

ART. 19

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

ART. 20

DANNI ALLE OPERE CONCESSE

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura ed entità che possano derivare - anche a seguito di dissesti alla proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze o a causa dei lavori dal medesimo Consorzio eseguiti - all'opera oggetto di concessione. A tale proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

ART. 21

ESIGENZE IDRAULICHE

Il Consorzio concedente ha la facoltà insindacabile di imporre al Concessionario, nell'arco di validità della concessione, nuove condizioni così come di imporre, in dipendenza di sopravvenute esigenze idrauliche o, comunque, dell'esecuzione di lavori consorziali, la demolizione o la modifica delle opere oggetto della concessione stessa, a cura e spese del Concessionario.

Quanto sopra non deve assolutamente comportare, per il Consorzio, obbligo alcuno di ripristinare in tutto o in parte le opere demolite né di opporvi modifiche o di corrispondere al Concessionario, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

ART. 22

INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PRESCRIZIONI TECNICHE

Prima di iniziare i lavori oggetto della concessione il Concessionario è tenuto obbligatoriamente a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale (Ufficio Attività Tecniche del Distretto di Pianura) per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti.

Il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere del Concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Il Concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.

Non appena ultimati i lavori, il Concessionario è tenuto a darne avviso al predetto Ufficio per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo della cauzione di cui all'Art. 10.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio, nessuna variante può essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

ART. 23

EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

La concessione dispiega efficacia soltanto dopo che il richiamato Ufficio consortile avrà verificato la regolarità dei lavori e la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali.

In caso affermativo, sulla copia della concessione in possesso del Concessionario sarà apposta, da parte del personale consorziale, una dichiarazione di benessere al momento del sopralluogo definitivo.

In assenza di detto requisito, la concessione rimane sospesa ed è priva di efficacia.

ART. 24

ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO

Le spese relative a qualsiasi lavoro eseguito d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario.- In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate.

Le spese suddette saranno recuperate mediante ruolo.

ART. 25

ACCESSO ALLE OPERE

Durante l'arco di validità della concessione, agli incaricati dal Consorzio deve, in qualsiasi momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere oggetto della concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento e/o intervento ritenuti necessari.

ART. 26

IMMISSIONE NELLA RETE SCOLANTE CONSORTILE

26.1. IMMISSIONE DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA NUOVI INSEDIAMENTI CIVILI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili, artigianali e industriali, di estensione superiore ad ettari 2 (due), le cui acque abbiano come recapito diretto o indiretto la rete scolante consorziale, non vengono autorizzati se non siano state previste apposite strutture idrauliche per il contenimento temporaneo dei superi di portata rispetto alla capacità ricettiva dei canali consorziali.

La prescrizione suddetta sarà fatta valere anche nei casi in cui la richiesta di scarico dovesse riguardare, in prima istanza, superfici di estensione inferiore, ma comunque rientranti in un intervento urbanizzativo complessivo di estensione più vasta rispetto alla

soglia sopracitata.

Le opere di scarico delle suddette strutture idrauliche dovranno essere dimensionate in modo da limitare la portata di immissione finale nella rete consorziale, ad un valore non superiore a 15 (quindici) litri al secondo per ettaro.

Pertanto chiunque intenda realizzare i nuovi insediamenti civili, artigianali e industriali di cui sopra dovrà ottenere l'apposita concessione da parte del Consorzio, mediante inoltro di domanda corredata da: copia dello strumento urbanistico in vigore, del piano locale di intervento, dei tipi esecutivi delle opere e relazione tecnico-idraulica.

26.2. IMMISSIONE DI IMPIANTI DI DRENAGGIO NELLA RETE SCOLANTE CONSORTILE

Per quanto attiene all'immissione di impianti di drenaggio nella rete scolante consorziale, valgono le prescrizioni dello specifico regolamento consorziale in vigore.

ART. 27

FASCE DI INEDIFICABILITA'

Il Regolamento sulle Bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 prevede, ai lati dei canali di scolo consorziali, una zona di rispetto della larghezza da m 1,00 a m 2,00 a seconda dell'importanza del canale, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e dagli altri lavori di manutenzione.

Le stesse distanze devono essere rispettate anche nel caso di piantagioni.

Per quanto concerne i fabbricati, il suddetto Regolamento prevede distanze variabili da m 4,00 a m 10,00 in relazione all'importanza dei canali. Tali distanze si intendono misurate dal ciglio per i canali in trincea e dal piede arginale esterno per i canali arginati.

Per quanto attiene alla classificazione degli scoli consorziali, si richiama la deliberazione n. 12 oggetto 5 assunta in data 27.11.1965 dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Ravennate successivamente confluito nel Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Detta deliberazione forma parte integrante del presente Regolamento.

Premesso che detto Regolamento è scaturito dall'ipotesi di soli interventi manuali, l'avvenuta meccanizzazione pressoché integrale postula l'esigenza, com'è evidente, di maggiori spazi.

Ai fini di un corretto espletamento delle attività di istituto e di una doverosa tutela delle opere di bonifica di competenza consorziale, per le distanze minime dai cigli o dal piede dei rilevati arginali esterni vengono assunti i valori seguenti:

• Fabbricati

a)	collettore generale.....	m	10,00
b1)	canali di scolo principali in aree agricole e di ipotizzabile espansione urbana.....	m	8,00
b2)	canali di scolo principali in aree urbane, per zone di completamento.....	m	6,00
c1)	canali di scolo secondari in aree agricole e di ipotizzabile espansione urbana.....	m	6,00
c2)	canali di scolo secondari in aree urbane, per zone di completamento.....	m	4,00

Nelle aree agricole, nei confronti dei canali – o tratti di canale – arginati di nuova costruzione, realizzati nell'ambito di lavori dichiarati di pubblica utilità, con sommità transitabile con macchine operatrici ed autoveicoli, in caso di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di fabbricati preesistenti all'esecuzione delle opere senza modifica di perimetro degli stessi, la fascia ordinaria di inedificabilità è ridotta in misura pari alla distanza intercorrente tra il piede esterno della nuova scarpata arginale ed il precedente punto di riferimento, fino alla larghezza minima di 4 metri.

• Piantagioni (fruttifere ed ornamentali): luce libera di	m	4,00
---	---	------

Per interventi di sistemazione a verde eseguiti da enti pubblici, nei confronti di canali provvisti di argini con sommità transitabile con macchine operatrici ed autoveicoli, è facoltà del Consorzio autorizzare piantumazioni ad una distanza minima da 1 a 2 metri dal piede esterno della scarpata arginale, a seconda dell'importanza del canale, alle condizioni stabilite in un apposito disciplinare.

- **Linee elettriche aeree in B.T. e in M.T., per attraversamento di canali di scolo principali** (anche in presenza di tombinamenti)..... m 10,00
- **Linee elettriche aeree in B.T. e in M.T., per attraversamento di canali di scolo secondari** (anche in presenza di tombinamenti)..... m 4,00
- **Linee telefoniche aeree in generale** (anche in presenza di tombinamenti)..... m 4,00
- **Zone di rispetto per transito e deposito di materie provenienti dai diserbi e dagli espurghi**..... m 4,00
- **Recinzioni:**
 - a) di tipo assolutamente mobile, costituita da rete metallica con paletti infissi direttamente nel terreno o con plinti e lastra unica prefabbricata di collegamento, strettamente limitate alle aree di pertinenza dei fabbricati, con la possibilità di transito dei mezzi d'opera meccanici all'interno della proprietà ed in fregio al canale,
 - dell'altezza massima di m 1,00 per i soli canali in trincea..... m 0,25
 - dell'altezza massima di m 2,00 all'esterno delle arginature con la sommità arginale percorribile dai mezzi d'opera..... m 1,00
 - dell'altezza massima di m 2,00 per i soli canali in trincea qualora siano garantite le condizioni di operatività dei mezzi d'opera..... m 1,00
 - dell'altezza massima di m 2,00 in corrispondenza dei canali tombinati: fino al limite della proprietà demaniale;
 - di tipo assolutamente mobile a servizio dell'area di pertinenza catastale di fabbricato di civile abitazione, realizzabile nella scarpata esterna di canali arginati iscritti nell'elenco dei canali consorziali successivamente all'entrata in vigore del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, contenente disposizioni in materia di polizia idraulica, a condizione che sia garantita l'operatività dei mezzi d'opera sulle sommità arginali, costituita da pali in legno infissi direttamente nel terreno e rete metallica, dell'altezza massima di 2,00 m: distanza minima "D", misurata in orizzontale dal ciglio superiore esterno dell'arginatura, pari a $h \cdot 1,25 + 0,50$ metri (dove h rappresenta l'altezza in metri della sommità arginale rispetto al fondo del canale, nel punto di sezione interessato);
 - b) di tipo fisso, in muratura, ecc.:
 - canali di scolo principali..... m 5,00
 - canali di scolo secondari..... m 4,00

ART. 28

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

E' fatto obbligo al concessionario di registrare gli atti di concessione di cui al presente Regolamento e di effettuare il pagamento della relativa imposta, che è interamente a carico del concessionario medesimo, essendo gli atti rilasciati nel suo esclusivo interesse ed essendo altresì le concessioni e le licenze rilasciate dai Consorzi di bonifica sulle opere pubbliche da essi gestite soggette alla registrazione in termine fisso, nella misura prevista dalla legge.

ART. 29

FORO COMPETENTE

Per ogni effetto derivante dal rilascio delle concessioni, con particolare riferimento ad ogni eventuale controversia ad esse relativa, è competente il Foro di Ravenna o il Tribunale Amministrativo Regionale.

**SCHEMA DI DISCIPLINARE
DI CONCESSIONE PRECARIA**

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

* * *

ATTO N°

Lugo, li

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA

=

=

=

=

rilasciata

=

=

=

* * *

Con riferimento all'istanza datata

e acquisita al protocollo in data _____ n° _____, intesa ad ottenere la concessione indicata in epigrafe, si comunicano le norme e le condizioni alla cui osservanza la presente concessione resta vincolata, ai sensi della deliberazione n° _____ assunta in data _____ dal Comitato Amministrativo.

Salve le facoltà riservate all'Amm.ne dalle vigenti leggi e regolamenti nonchè dalle clausole di cui in appresso, la presente concessione avrà durata di anni 20, con esazione del canone a mezzo ruolo fatta eccezione per la prima annualità.

**TABELLA DEI CANONI DI CONCESSIONE
RICOGNITORI E RISARCITORI
PER *PERSONE FISICHE ED AZIENDE AGRICOLE*
(*ANCHE GESTITE IN FORMA SOCIETARIA*)**

ANNO 2012

Delibere consorziali
n° 227 del 31.01.2008
n° 76 del 09.02.2010
n° 11/CA del 08.03.2011

CATEGORIA	NORMATIVA	CANONE	ANNOTAZIONI
1. ATTRAVERSAMENTI CON PONTI, PONTICELLI E PASSERELLE 1.1. Canali principali (fino a m 10 di larghezza) 1.2. Canali secondari (fino a m 10 di larghezza)	Licenza ex Art. 134 lett. m) e o) R.D. 8/5/1904 n. 368	€ml 7,02 €ml 3,50 con un minimo di €21,08	
2. ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTI E METANODOTTI PER DISTRIBUZIONE, COMUNALI O DI PRIVATI 2.1. Aereo 2.2. In corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati 2.3. In corrispondenza di tratti tombinati 2.4. In subalveo	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	per ogni attraversamento €35,11	
3. ATTRAVERSAMENTI CON ACQUEDOTTI E METANODOTTI PER TRASPORTO, DI TIPO CONSORZIALE, INTERCOMUNALE E, COMUNQUE, PUBBLICO 3.1. Aereo 3.2. In corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati 3.3. In corrispondenza di tratti tombinati 3.4. In subalveo	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	per ogni attraversamento €105,36	
4. ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTE FOGNARIE 4.1. In aereo 4.2. In corrispondenza o in aderenza di manufatti pubblici o privati 4.3. In corrispondenza di tratti tombinati 4.4. In subalveo	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	per ogni attraversamento €70,26	
5. ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI (ENEL, HERA) 5.1. In aereo 5.2. In aderenza a manufatti pubblici o privati 5.3. In corrispondenza di tratti tombinati 5.4. In subalveo	Nulla osta ex Art. 120 e 125 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; Legge 21.12.1961 n. 1501; D.L. 2.10.1981 n. 546 ex Art. 4. Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	per ogni attraversamento €35,11	Atto privato registrato a Bologna il 27.09.1967 n. 22112 in materia di attraversamenti di cavi di bonifica con linee elettriche dell'Enel.
6. ATTRAVERSAMENTI TELEFONICI 6.1. In aereo 6.2. In aderenza a manufatti pubblici o privati 6.3. In corrispondenza di tratti tombinati	Concessione ex Art. 9 R.D. 19.07.1941 n. 1198; Art. 231 e segg. D.P.R. 29.03.73 n. 156 Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	per ogni attraversamento €35,11	

6.4.	In subalveo			
7.	PARALLELISMI DI ACQUEDOTTI, METANODOTTI E FOGNATURE COMUNALI E DI PRIVATI (anche in presenza di tratti tombinati)			
7.1.	Oltre i ml 4,00	Nulla osta Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	-	
7.2.	Entro i ml 4,00			
			€/Km 175,60 con un minimo di €21,08	
8.	PARALLELISMI DI ACQUEDOTTI, METANODOTTI E FOGNATURE INTERCOMUNALI ECC. (anche in presenza di tratti tombinati)			
8.1.	Oltre i ml 4,00	Nulla osta Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	-	
8.2.	Entro i ml 4,00			
			€/Km 351,11 con un minimo di €35,11	
9.	PARALLELISMI DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE			
9.1.	In aereo, oltre i ml 4,00 per le linee in B.T.e telefoniche	Nulla osta Nulla osta	-	Validità della norma anche nei confronti dei cavi tombinati
9.2.	In aereo, oltre i ml 6,00 per le linee in M.T.			
10.	PARALLELISMI DI CAVI INTERRATI ELETTRICI E TELEFONICI			
10.1.	Oltre i ml 4,00	Nulla osta Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	-	Validità della norma anche nei confronti dei cavi tombinati
10.2.	Entro i ml 4,00			
			€/Km 49,10 con un minimo di €21,08	
11.	TOMBINAMENTI DI CAVI			
11.1.	Cavi principali (oltre i ml 10 di lunghezza)	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368		
11.2.	Cavi secondari (oltre i ml 10 di lunghezza)			
			€70,26 + €/Km 351,10 €35,11 + €/Km 210,60	
12.	SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI FABBRICATI CON ANNESSA AREA CORTILIZIA FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	€21,08	Validità della norma anche nei confronti dei canali tombinati
13.	SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI O PIU' FABBRICATI CON ANNESSE AREE CORTILIZIE AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE DA CINQUE A DODICI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	€21,08	Idem
14.	SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI SINGOLI O PIU' FABBRICATI CON ANNESSE AREE CORTILIZIE CON PIU' DI DODICI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE O SIMILARE	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	Valutazione discrezionale con un minimo di €21,08	Idem
15.	SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI FINO A 700 MQ.	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	€21,08	Idem
16.	SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI DA 700 A 2000 MQ.	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	€35,11	Idem

17. SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DIRETTI O INDIRETTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI O ARTIGIANALI OLTRE I 2000 MQ.	Licenza scritta ex Art. 138 R.D. 8.5.1904 n. 368	Valutazione discrezionale con un minimo di €35,11	Validità della norma anche nei confronti dei canali tombinati
18. SCARICHI DI ACQUE DOMESTICHE DI ORIGINE NON METEORICA (DIRETTI O INDIRETTI NEI CAVI CONSORZIALI) 18.1. Manufatto 18.2. Scarichi diretti 18.3. Scarichi indiretti	Concessione ex Art. 134 lett. g) R.D. 8/5/1904 n. 368	€35,11 €/mc 0,0105 con un minimo di €21,08 €/mc 0,0024 con un minimo di €21,08	Idem
19. SCARICHI DI FOGNATURA PUBBLICA (DIRETTI O INDIRETTI NEI CAVI CONSORZIALI)	Parere alla Provincia ex Art. 3 L.R. 28/11/1986 n. 42.	€35,11	Idem
20. RECINZIONI A DISTANZA MINORE DI ML 4.00	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	€/Km 91,30 con un minimo di €21,08	Art. 27 Regolamento
21. RECINZIONI SU AREE DERIVANTI DA TOMBI-NAMENTI DI CAVI 21.1. Oltre la zona di rispetto 21.2. All'interno dell'area compresa tra il confine demaniale e il limite esterno della zona di rispetto	Nulla osta Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	- €21,08	Art. 27 Regolamento
22. UTILIZZO DI AREE DEMANIALI RISULTANTI DA TOMBINATURE DI CAVI	Concessione	per uso pubblico €0,11/mq con un minimo di €21,08 per uso privato €0,14/mq con un minimo di €21,08	
23. UTILIZZO DI PERTINENZE DEMANIALI IN GENERE	Concessione	per uso pubblico €0,11/mq con un minimo di €21,08 per uso privato €0,14/mq con un minimo di €21,08	
24. UTILIZZO DI PERTINENZE CONSORZIALI	Concessione	Valutazione discrezionale con un minimo di €21,08	
25. COLLOCAMENTO DI PICCOLI MANUFATTI, SBARRE ECC. ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO	Concessione ex Art. 134 lett. d) R.D. 8/5/1904 n. 368	€21,08	
26. SBARRAMENTO IRRIGUO	Concessione ex Art. 134 lett. g) R.D. 8/5/1904 n. 368	€35,11	
27. OPERA DI PRESA IRRIGUA	Concessione ex Art. 134 lett. g) R.D. 8/5/1904 n. 368	€35,11	
28. IMPINGUAMENTO DI TRATTI DI CANALI CONSORZIALI AD USO	Concessione ex Art. 134 lett. g) R.D.	€35,11	

IRRIGUO	8/5/1904 n. 368		
29. SFALCIO DI ARGINI E BANCHINE DEMANIALI E CONSORZIALI DA PARTE DEI FRONTISTI	Nulla osta ex Art. 134 lett. n) R.D. 8/5/1904 n. 368	Valutazione discrezionale con un minimo di €21,08	
30. SFALCIO DI ARGINI E BANCHINE DEMANIALI E CONSORZIALI DA PARTE DI TERZI	Nulla osta ex Art. 134 lett. n) R.D. 8/5/1904 n. 368	Valutazione discrezionale con un minimo di €21,08	
31. PIANTUMAZIONI DI PIANTE OLTRE I ML 4,00	Nulla osta		
32. PIANTUMAZIONI DI SIEPI OLTRE I ML 4,00	Nulla osta		Art. 27 Regolamento
33. TABELLE PUBBLICITARIE	Concessione	€21,08	
34. TABELLE SEGNALETICHE PUBBLICHE	Nulla osta		
35. CAMBIAMENTO DI BACINO SCOLANTE	Concessione ex Art. 134 lett. g) R.D. 8/5/1904 n. 368	€21,08	
36. ALTRE CATEGORIE	Concessione o Nulla osta da valutare caso per caso	Valutazione discrezionale con un minimo di €21,08	
37. PADELLONI CON DISCIPLINARE INTEGRATIVO		€635,63	
38. PADELLONI SENZA DISCIPLINARE INTEGRATIVO		€1271,31	
39. ATTRACCHI GESTIONE ITALPESCA		€413,53	
40. ATTRACCHI GESTIONE CONSORZIO		€635,63	
41. BILANCELLE GESTIONE ITALPESCA		€190,78	

**TABELLA DEI CANONI DI CONCESSIONE
RICOGNITORI E RISARCITORI
PER *ALTRI UTENTI*
(*PERSONE GIURIDICHE NON AZIENDE AGRICOLE*)**

ANNO 2012

Delibere consorziali
n° 227 del 31.01.2008
n° 11/CA del 08.03.2011

TIPOLOGIE				CANONI		
1.	ATTRAVERSAMENTI					
	ATTRAVERSAMENTI CON CAVI E CONDOTTI					
	1.1.	1.1.1.	AEREI	<i>ELETTRICI</i>		
				1.1.1.1.1.	OLTRE 250.000 VOLT	220,45 €
				1.1.1.1.2.	DA 150.000 A 250.000 VOLT	152,62 €
				1.1.1.1.3.	DA 30.000 A 150.000 VOLT	96,08 €
				1.1.1.1.4.	DA 400 A 30.000 VOLT	73,49 €
				1.1.1.1.5.	FINO A 400 VOLT	28,27 €
		1.1.1.2.	<i>ALTRE TIPOLOGIE (telefonici, ecc.)</i>			
			A - CANALI PRINCIPALI		56,51 €	
			B - CANALI SECONDARI		28,27 €	
		1.1.2.	INTERRATI			
	A - CANALI PRINCIPALI		113,04 €			
	1.1.3.	B - CANALI SECONDARI		56,51 €		
		SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI				
	1.1.4.	A - CANALI PRINCIPALI		169,57 €		
		B - CANALI SECONDARI		84,79 €		
	1.1.4.	IN ADERENZA A MANUFATTI CONSORTILI				
		A - CANALI PRINCIPALI		226,08 €		
	1.2.	B - CANALI SECONDARI		113,04 €		
		ATTRAVERSAMENTI VIARI (compresi i passi carrai)				
		1.2.1.	PONTI (compresi tubi, scatolari, travate, ecc.)	A - CANALI PRINCIPALI	226,08 €	
				B - CANALI SECONDARI	113,04 €	
1.2.2.		SOTTOPASSI	A - CANALI PRINCIPALI	226,08 €		
			B - CANALI SECONDARI	113,04 €		
1.2.3.		GUADI (attraversamenti in aderenza al contorno della sezione idraulica, dimensionati per portate di magra)	A - CANALI PRINCIPALI	28,27 €		
			B - CANALI SECONDARI	28,27 €		
1.2.4.	PONTI (a servizio di strade preesistenti senza modifica di tracciato)		esente			

2.	PARALLELISMI			I canoni, espressi in €/m, sono dati dai valori degli attraversamenti corrispondenti divisi per un coefficiente fisso pari a 50 (min.) 28,27 € (max.) 678,25 €		
	2.1.	PARALLELISMI DI CONDOTTI				
		2.1.1.	AEREI			
			2.1.1.1.		<i>ELETTRICI</i>	
					2.1.1.1.1.	OLTRE 250.000 VOLT
					2.1.1.1.2.	DA 150.000 A 250.000 VOLT
					2.1.1.1.3.	DA 30.000 A 150.000 VOLT
					2.1.1.1.4.	DA 400 A 30.000 VOLT
	2.1.1.1.5.	FINO A 400 VOLT				
	2.1.1.2.	<i>ALTRE TIPOLOGIE</i>				
2.1.2.	INTERRATI					
	<i>A - CANALI PRINCIPALI</i>					
	<i>B - CANALI SECONDARI</i>					
2.2.	PARALLELISMI VIARI					
	2.2.0.	<i>A - CANALI PRINCIPALI</i>				
		<i>B - CANALI SECONDARI</i>				
3.	MANUFATTI DI SCARICO					
	3.1.	ACQUE METEORICHE				
	3.2.	ACQUE REFLUE DOMESTICHE				
	3.3.	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE				
		3.3.1.	SCOLO NATURALE			
3.3.2.	SCOLO MECCANICO					
4.	MANUFATTI E APPRESTAMENTI DI PRESA					
	4.1.	CON SBARRAMENTO				
		4.1.0.	<i>A - CANALI PRINCIPALI</i>			
			<i>B - CANALI SECONDARI</i>			
4.2.	SENZA SBARRAMENTO					
5.	MANUFATTI DI OSTACOLO					
	5.1.	CARTELLO O PALO				
	5.2.	SBARRA O CANCELLO				
	5.3.	ALTRO (es. capanni da pesca, bilancelle, ...)				
6.	RECINZIONI AMOVIBILI					
I canoni sono riferiti alla lunghezza della recinzione						

			misurata secondo lo sviluppo d'asse
			0,57 €/m
			(min.) 28,27 €
7.	TOMBINAMENTO SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA		I canoni sono riferiti alla lunghezza del tombino misurata secondo lo sviluppo d'asse del canale
	7.1.	A - CANALI PRINCIPALI	1,14 €/m
			(min.) 56,51 €
	7.2.	B - CANALI SECONDARI	0,57 €/m
			(min.) 28,27 €
8.	USO DI AREE		I canoni sono riferiti all'area data in concessione
	8.1.	SFALCIO	16,96 €/ha
			(min.) 28,27 €
	8.2.	VERDE PUBBLICO	-
	8.3.	USO AGRICOLO (COLTIVAZIONI VARIE)	113,04 €/ha
			(min.) 28,27 €
8.4.	USO NON AGRICOLO (es. giardini privati, parcheggi, piste ciclabili, aree di cantiere, depositi, zone di transito)	0,06 €/m ²	
			(min.) 28,27 €
9.	IMPINGUAMENTO DI TRATTI DI CANALI CONSORZIALI AD USO IRRIGUO		29,18 €
10.	CAMBIAMENTO DI BACINO SCOLANTE		17,50 €
11.	ALTRE CATEGORIE		Valutazione discrezionale (con un minimo di 17,50 €)